

Luigi D'Andrea

Brevi riflessioni su *governance* globale e costituzionalismo interlivello

Davvero formidabile è la sfida che si staglia davanti ai sistemi costituzionali contemporanei (e perciò, anche davanti alla scienza costituzionalistica): come declinare nel contesto globalizzato entro il quale siamo immersi le istanze (e direi la stessa logica complessiva ...) del costituzionalismo, che da oltre due secoli, sia pure faticosamente e non senza tragici balzi indietro (o, se si vuole, nonostante lunghi percorsi dolorosamente divaricanti ...), plasmano l'evoluzione degli ordinamenti del mondo occidentale? In estrema sintesi, occorre chiedersi come sia possibile "ambientare" su scala globale l'istanza liberale di limitazione del potere, l'istanza democratica, che esige che il potere pubblico, oltre che efficace ed efficiente (requisiti comunque allo stesso esigiti), sia anche partecipato dalla comunità dei governanti, nonché l'istanza solidaristica, che si pone al fondamento del modello di *Welfare State*; insomma, bisogna tentare l'impresa (inevitabilmente, faticosissima ...) di globalizzare il principio personalista, che dei sistemi costituzionali contemporanei si pone come l'autentico cardine.

Naturalmente, amplissimo è lo spettro di questioni problematiche che una simile sfida squaderna innanzi al nostro sguardo: e mi pare si possa osservare al riguardo che è precisamente in riferimento al *gubernaculum*, più che alla *iurisdictio*¹, che si presentano i più gravosi problemi. Infatti, nello spazio giuridico globale risulta radicalmente assente un tratto che appare caratterizzante l'esperienza degli stati nazionali, cioè un forte potere esecutivo², nel quale finisce per sostanzinarsi il *government*, cui è istituzionalmente devoluto il *gubernaculum*; ed è appena il caso di osservare che una simile caratterizzazione non sembra, neppure nel medio-lungo periodo, destinata ad essere superata, non essendo in alcun modo prevedibile la costituzione, in una qualsiasi forma, di un governo mondiale, di una unitaria e coesa struttura autoritativa di livello globale. Piuttosto, la prospettiva che ormai dagli ultimi due decenni del secolo scorso pare dischiudersi è rappresentata dall'articolazione di molteplici e multiformi processi di *governance* globale³ (o, se si preferisce, di *global polity*)⁴.

¹ È d'obbligo riguardo a tale binomio il richiamo a C.H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno* (1947), Bologna, 98 ss.

² Si è osservato che nella c.d. "costituzione globale" risulta assente "un esecutivo, un governo in senso proprio" [S. CASSESE, *Chi governa il mondo?* (2012), Bologna, 2013, 58].

³ È stato osservato che sullo scorcio del XX secolo gli studiosi della politica e del diritto hanno preso atto "che il mondo non è retto da un 'governo' propriamente inteso, né sarebbe auspicabile averlo, bensì da qualcos'altro, una *governance*, definibile come una combinazione di istituzioni, politiche e iniziative congiunte. Da allora, la locuzione *global governance* è divenuta uno dei *leading mantras* dell'età contemporanea" (L. CASINI, *Prefazione* a S. CASSESE, *Chi governa il mondo?* cit., 8); siamo dunque in presenza di una "*governance without government*" (AA. VV., *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, a cura di J.N. Rosenau ed E.-O. Czempiel,

La nozione di *governance* si configura come una più significativa espressione della peculiare (e per molti tratti inedita) conformazione dei sistemi politico-istituzionali del nostro tempo: essa vale a denominare “un nuovo stile di governo, distinto dal modello del controllo gerarchico e caratterizzato da un maggior grado di cooperazione e dall’interazione fra lo Stato e attori non-statali all’interno di reti decisionali pubblico/private”⁵. Già da tale formulazione della categoria, evidente ne appare la caratterizzazione ambigua e sfuggente, sicché se ne è efficacemente discusso in termini di “ibrido istituzionale”⁶. Infatti, essa si propone allergica rispetto ad ogni tentativo di analisi secondo coordinate rigorose, chiare e distinte, e perciò appare in grado di sconvolgere acquisizioni che sembravano destinate a porsi quali solidi ed affidabili punti di riferimento delle analisi di giuristi e politologi, a partire dalle “grandi dicotomie” intorno alle quali si è venuta faticosamente costruendo la scienza giuridica (e segnatamente giuspubblicista)⁷, a partire da quella tra Stato e società civile (e quindi anche da quella tra pubblico e privato)⁸. In uno scenario simile, ravvisabile, come si è accennato, con tratti peculiarmente marcati su scala internazionale (ed anche, come si osserverà tra breve, sovranazionale), si vengono moltiplicando luoghi e momenti di incontro/scontro (e dunque di relazione), che inevitabilmente conducono ad una sempre più marcata combinazione/contaminazione reciproca, tra le istituzioni pubbliche e struttura sociale, tra organi dotati di autorità pubblica ed il variegato mondo dei soggetti sociali, tra l’universo giuridico (in senso formale) e la sfera (fattuale) dell’esperienza comunitaria. In questa prospettiva, la struttura sociale complessiva viene assumendo una conformazione tipicamente reticolare⁹, e dal punto di

Cambridge, 1992). Sul concetto di *governance*, v., tra gli altri, R. MAYNTZ, *La teoria della governance: sfide e prospettive*, in *Riv. it. sc. pol.*, n. 1/1999, 3 ss.; F.W. SCHARPF, *Verso una teoria della multi-level governance in Europa*, in *Riv. it. pol. pubbl.*, n. 1/2002, 11 ss.; AA.VV., *Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell’era globale*, a cura di A. Palumbo e S. Vaccaro, Milano, 2007; M.R. FERRARESE, *La governance tra politica e diritto*, Bologna, 2011; S. CASSESE, *op. cit.*, nonché, L. D’ANDREA, *Identità culturali e governance europea*, in AA. VV., *Multiculturalismo*, a cura di V. Baldini, Padova, 2012, 122 ss.

⁴ Su tale formula, si rinvia a S. CASSESE, *op. cit.*, spec. 15 ss.

⁵ R. MAYNTZ, *La teoria della governance: sfide e prospettive*, cit., 3-4.

⁶ La felice espressione è di P.P. PORTINARO, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna, 2007, 262 (citata da M.R. FERRARESE, *op. cit.*, 23).

⁷ “Nel processo di ordinamento e di organizzazione del proprio campo d’indagine ogni disciplina tende a dividere il proprio universo di enti in due sottoclassi che sono reciprocamente esclusive e congiuntamente esaustive. Per designare il prodotto di questa operazione, che è un’operazione di classificazione, uso l’espressione ‘grande dicotomia’: così N. BOBBIO, *La grande dicotomia* (1974), in ID., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, pref. di M.G. Lozano, Roma-Bari, 2007, 122.

⁸ Osserva S. CASSESE che nella *global polity* “la distinzione tra ‘pubblico’ e ‘privato’ smette di avere senso”, poiché “in essa è come se stesse emergendo un diritto ‘misto’, in parte pubblico, in parte privato” (*op. cit.*, rispet. 39 e 40).

⁹ Sulla rete come figura organizzativa contrapposta al modello tradizionale dello Stato sovrano, unitario, retto secondo un principio di rigida gerarchia e autoreferenzialmente chiuso, in quanto aperta ad istanze di flessibilità, dinamismo, interdipendenza e collaborazione, v. S. CASSESE, *Le reti come figura organizzativa della collaborazione*, in ID., *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, 2003, 21 ss.; sulla nozione di “rete” nella scienza giuridica, v. anche AA. VV., *L’Europa delle reti*, a cura di A. Predieri – M. Morisi, Torino, 2001; R. TONIATTI, *Il regionalismo relazionale e il governo delle reti: primi spunti ricostruttivi*, in AA. VV., *Il “nuovo” ordinamento regionale. Competenze e diritti*, Milano, 2003, 167 ss.; D. FERRANTE, *L’utilità del concetto di rete negli studi giuridici*, in AA. VV., *Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, 2005, 215 ss.

vista propriamente funzionale vengono affermandosi moduli procedurali aperti alla partecipazione degli attori sociali interessati, interattivi e dialogici, flessibili ed attenti alle peculiari esigenze recate dalle singole fattispecie (ed a tal scopo in qualche misura anche “disponibili” da parte dei soggetti partecipanti), funzionali all’istanza del conseguimento effettivo di risultati apprezzabili mediante adeguate prestazioni¹⁰. In un sistema così configurato, la *governance* globale viene plasmando progressivamente, e non senza gravi difficoltà e marcate contraddizioni, nuove forme di invero storico e di istituzionalizzazione del principio democratico, certamente ben diverse da quelle tradizionali degli stati nazionali, centrati sulla rappresentanza politica che istituzionalmente ha sede nelle assemblee parlamentari¹¹.

Se la *governance* si configura come afferente in modo peculiare al sistema delle relazioni internazionali, in seno al quale, come si è già accennato, in qualche modo surroga l’assente *government*, particolarmente congeniale essa si presenta a quella specifica manifestazione della dimensione politico-istituzionale sovranazionale rappresentata dallo spazio costituzionale europeo. Infatti, l’ordinamento dell’Unione europea, connotato da una complessa architettura organizzativa e da articolate procedure decisionali, si lascia adeguatamente descrivere appunto in termini di *governance* in ragione dell’irrisolta (ed irresolubile, almeno nei tempi cui può ragionevolmente riferirsi la previsione politica ...) ambiguità che deriva dall’inestricabile intreccio tra la “logica” costituzionalistica (e federalista) e la “logica” internazionalistica (anche qui, superando una tradizionale dicotomia!), che appartiene fin dall’origine alle organizzazioni comunitarie e che permane ben ravvisabile anche nei trattati di Lisbona, entrati in vigore l’1 dicembre 2009¹².

L’originale convivenza di tali due “logiche” entro una stessa organizzazione politico-istituzionale ha innescato ed incessantemente alimentato una dinamica di contaminazione/fecondazione reciproca (*cross-fertilization*) tra l’ordinamento europeo ed i sistemi degli Stati-membri, nella quale, a ben vedere, finisce per risolversi il complessivo processo di integrazione comunitaria. Non deve perciò sorprendere che sia stato proposto, sul finire del secolo scorso, di definire come “multilivello” il carattere maggiormente qualificante dello spazio giuridico e politico radicato sui trattati che hanno dall’inizio degli anni ’50 incardinato e modellato il

¹⁰ Su tali profili della categoria in esame, v., *amplius*, M.R. FERRARESE, *op. cit.*, 11 ss. e S. CASSESE, *Chi governa il mondo?* spec. 63 ss.; sia consentito rinviare anche a L. D’ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, cit., spec. 306 ss. e 403 ss. (ma *passim*).

¹¹ Sulla complessa problematica della legittimazione democratica della *global polity*, v., tra gli altri, S. CASSESE, *Chi governa il mondo?* spec. 63 ss.

¹² Osserva L. MEZZETTI (*Principi costituzionali e forma dell’Unione*, in P. COSTANZO – L. MEZZETTI, - A. RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea*, Torino, 2010, 153-154) che i trattati di Lisbona “non risolvono in via definitiva ed appagante l’annosa questione relativa alla natura giuridica dell’Unione, in quanto la stessa continua a mostrare, accanto ad elementi tipicamente federali, un retaggio tale da avvicinarla, sotto molteplici profili, ad un modello internazionale”.

processo europeo di integrazione comunitaria¹³. Mediante tale locuzione, si intende rappresentare la necessaria articolazione su più livelli (europeo, nazionale, regionale, comunale) dell'organizzazione dei poteri pubblici nel sistema europeo, e, ancor di più, l'esigenza, al fine di conseguire i fisiologici equilibri del sistema, di garantire e valorizzare ad un tempo l'autonomia di ciascuno di essi e robuste relazioni reciproche. In buona sostanza, il complessivo (ed ormai pluridecennale) processo di integrazione europea risulta intrinsecamente connotato dallo sforzo di delineare la fisionomia unitaria dell'edificio comunitario nel rispetto (anzi, *in forza*) delle multiformi diversità ravvisabili nello spazio costituzionale europeo¹⁴; reciprocamente, le stesse identità *degli* Stati membri (e *negli* Stati membri) si sono venute riconformando in relazione alla loro partecipazione al quel processo.

Proprio il riferimento alle identità politico-istituzionali coinvolti dal processo di integrazione europea consente, per un verso, di apprezzare l'appropriato riferimento, operato dalla locuzione in esame, alla categoria del "costituzionalismo", e, per altro verso, di proporre una riformulazione, nei termini di un "costituzionalismo interlivello". Sotto il primo profilo, occorre considerare come la Costituzione si configuri come l'atto normativo che solennemente enuncia (ed in sé racchiude) le condizioni formali e sostanziali, assiologicamente orientate, dell'unità del sistema, rispetto al quale dunque si pone come la fonte che ne definisce l'identità profonda¹⁵; e, come si è visto, la dinamica di integrazione che garantisce e pone in relazione la molteplicità di livelli ordinamentali (e dunque, di sistemi politico-istituzionali) cui la formula "costituzionalismo multilivello" si riferisce definisce e incessantemente plasma appunto le identità politico-istituzionali presenti nello spazio costituzionale europeo. E incidentalmente, si può osservare che alla luce delle considerazioni precedenti ben si comprende come la formula "costituzionalismo multilivello" si riveli un autentico ossimoro nella prospettiva tradizionale, entro la quale lo Stato nazionale si configura come l'autentico monopolista della scena pubblica, e dunque quello statale si pone come l'unico livello

¹³ Ha introdotto la fortunata categoria di "*multilevel constitutionalism*" I. PERNICE, in *Multilevel constitutionalism and the treaty of Amsterdam: European constitution-making revisited?*, in *Common Market Law Review*, 1999, 703 ss.

¹⁴ "Nell'ordinamento europeo [...] l'intera costruzione si basa sulla tensione e sull'equilibrio fra integrazione dei diversi popoli e mantenimento delle distinzioni tra essi", sicché siamo in presenza di "una costruzione costituzionale che, una volta definito il perimetro generale del suo spazio, consente, proprio perché finalizzata allo svolgimento di un processo, di seguire, a seconda delle esigenze, percorsi diversi, ricorrendo anche a strumenti e modi di governo diversi" (L. TORCHIA, *Una Costituzione senza Stato*, in *Dir. pubbl.*, 2001, 423); della stessa A., v. anche *Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell'ordinamento europeo*, Bologna, 2006. Una ricca ed interessante analisi del processo storico di integrazione europea nella prospettiva della ricerca della coesione economica, sociale e territoriale mediante il "governo delle differenze" è offerta da P. LOGROSCINO, *Governare le differenze*, Bari, 2008.

¹⁵ Basti qui in proposito richiamare la lezione di H. KELSEN [*Teoria generale delle norme* (1979), Torino, 1985, 152], secondo cui "nonostante le molteplici trasformazioni subite, la nozione di costituzione ha conservato un nucleo permanente: l'idea di un principio supremo che determina l'intero ordinamento statale e l'essenza della comunità costituita da quest'ordinamento. Quale che sia il modo in cui viene definita la costituzione è sempre il fondamento dello stato la base dell'ordinamento che si vuole cogliere".

della convivenza civile significativo sul piano politico-istituzionale e perciò rilevante nella definizione dell'assetto costituzionale del sistema.

Sotto il secondo profilo, si intende considerare che appare preferibile porre l'accento piuttosto che semplicemente sulla esistenza di una pluralità di livelli ordinamentali, sulla articolata – ed assai significativa – rete di rapporti che connettono tra di loro tali diversi livelli, e più in generale i diversi attori, pubblici e privati, del sistema complessivamente inteso. Occorre cioè porre in evidenza come nello spazio costituzionale europeo convivano stabilmente e del tutto fisiologicamente, identità politico-istituzionali, e dunque costituzionali, differenti, e l'equilibrio dello stesso riposi precisamente nelle relazioni tra i molteplici livelli ordinamentali presenti: non in forza di una opzione di chiusura autoreferenziale che ne salvaguardi la (mitica ...) "purezza"¹⁶, ma soltanto *nella e per la* relazione con gli altri livelli (e, più in generale, con le molteplici soggettività operanti nel sistema) le diverse identità costituzionali si delineano e si definiscono, pertanto in forme e con modalità non già statiche ed immutabili, ma storicamente determinate e dinamicamente aperte al cambiamento¹⁷.

Della centrale rilevanza per l'ordinamento europeo delle relazioni tra le diverse identità costituzionali che ne strutturano la trama sussistono numerosissimi indici formali: basti qui segnalare come l'intera organizzazione delle istituzioni dell'Unione risulti marcatamente caratterizzata dai rapporti con gli Stati-membri (ed anche con le loro articolazioni territoriali interne)¹⁸. Ma se si vuole fare qui un riferimento ad una particolare disposizione, ineludibile si

¹⁶ Chiusura che peraltro sarebbe tanto sterile quanto astratta ed in ultima analisi illusoria, soprattutto in un contesto di globalizzazione... Al riguardo, ha osservato F. REMOTTI (*L'ossessione identitaria*, Roma-Bari, 2010, rispettivamente IX e XII) che il termine "identità" si presenta come una "*parola avvelenata*", in quanto "*promette ciò che non c'è*; perché ci illude su ciò che non siamo; perché fa passare per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un'aspirazione. Diciamo allora che l'identità è un *mito*, un grande mito del nostro tempo". In generale, per una ricostruzione di tale categoria in chiave antropologica (ma ricca di suggestioni anche per il giurista), che ne evidenzia il carattere necessariamente meticcio e dinamico, appunto in forza delle relazioni che definiscono e plasmano le concrete identità (individuali e collettive), v., oltre all'opera adesso citata, dello stesso F. REMOTTI, *Contro l'identità*, Roma-Bari, 2005; in una prospettiva giuridica, v. anche, volendo, L. D'ANDREA, *Identità culturali e governance europea*, cit., 113 ss.

¹⁷ Del resto, la storia europea ha ben conosciuto simili processi di "meticcio", che ne hanno marcato fortemente appunto i tratti identitari: è stato osservato che "l'enorme espansione della civiltà occidentale ha comportato senza dubbio un infittirsi di contatti tra le società europee e le culture dislocate nelle più diverse e lontane parti del mondo, a tal punto che possiamo ben dire che in quei secoli vi è stata un'esplosione di comunicazione interculturale mai vista prima: una civiltà – quella europea – si è messa in contatto con un numero strabiliante di culture diverse. È lecito supporre che nessuna società prima di allora abbia mai avuto la possibilità di realizzare un programma così ampio, globale e capillare di comunicazione interculturale"; non è inutile aggiungere che lo stesso A. aggiunge che "l'Europa ha a lungo concepito la comunicazione interculturale di cui era protagonista come un discorso a senso unico" (così F. REMOTTI, *Cultura. Dalla complessità all'impoverimento*, Roma-Bari, 2011, 111). In generale, sull'esigenza di muovere in direzione di un'antropologia relazionale, superando il modello dell'identità monologante mediante la conciliazione di medesimezza e alterità nel primato della loro relazione (e così delineando un'identità relazionale), v. F. BOTTURI, *Universalismo e multiculturalismo*, in AA.VV., *Universalismo ed etica pubblica*, a cura dello stesso F. Botturi e di F. Todaro, Milano, 2006, 119 ss.

¹⁸ Al riguardo, recentissimamente, v. B. RANDAZZO, *Una democrazia multilivello. Un possibile raccordo fra Regioni, Stato e Unione europea (a partire dalla giurisprudenza costituzionale)*, in *Riv. AIC*, n. 3/2014 (11/07/2014).

presenta il richiamo all'art. 4, par. 2, TUE, ai sensi del quale "l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali"; a tale disposizione appaiono strettamente legate, in ragione del nesso ineludibile che sussiste tra la dimensione culturale e l'identità della comunità politica, tanto sul piano nazionale che europeo (e che del resto risulta con chiarezza dal menzionato art. 4)¹⁹, l'art. 3, par. 3, TUE, ove si afferma che l'Unione "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo", e l'art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, secondo cui la stessa "rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica"²⁰. Il richiamo, in chiave di tutela e di garanzia, delle plurali identità nazionali nell'ambito di un trattato che assicura i termini e le condizioni della coesione politica, economica, finanziaria, sociale nel Continente europeo, mi pare una delle più significative espressioni della già segnalata caratterizzazione "ibrida", "mista", del sistema europeo, che mescola e incrocia fisionomie e connotazioni tradizionalmente ben distinte (anzi, separate!) e proprie di Stati sovrani ed organizzazioni internazionali²¹.

Alla luce delle considerazioni precedenti, mi pare si possano ben comprendere le ragioni che mi inducono a ritenere preferibile la formula "costituzionalismo *interlivello*"²² rispetto a quella solitamente adottata ("costituzionalismo multilivello"): essa consente di porre in evidenza non

¹⁹ In proposito, v. P. HÄBERLE, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura* (1982), Roma, 2001, nonché, dello stesso A., *Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati nazionali*, Milano, 2006.

²⁰ Con particolare riferimento a temi quali la libertà religiosa ed il divieto di discriminazione per motivi religiosi, ma con notazione di carattere generale, sottolinea A. LICASTRO (*Unione europea e "status" delle confessioni religiose fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Milano, 2014, 20) che non ci si debba arrestare "sulla soglia di una rilevazione meramente statica dell'assetto formale dei diversi livelli (nazionali e comunitario) di competenza, ma, al contrario, valutandone anche la dimensione reale ed effettiva, dinamicamente e concretamente fissata dal complesso ed incessante divenire dei diversi sistemi giuridici in reciproca relazione". Sulla complessa problematica della salvaguardia delle identità costituzionali nel diritto europeo, v., tra gli altri, F. VECCHIO, *Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetrici dell'europeizzazione dei controllimiti*, Torino, 2012, 76 ss.

²¹ Sulla differenza tra la categoria dell'identità costituzionale nell'ambito del diritto dell'Unione europea e categorie tradizionali elaborate in seno al diritto internazionale (come il diritto fondamentale degli stati all'indipendenza, il diritto degli stati al non intervento nei propri affari interni, la nozione di "dominio riservato"), v. le interessanti osservazioni di M. STARITA, *L'identità costituzionale nel diritto dell'Unione europea: un nuovo concetto giuridico?* in AA. VV., *Lo stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo*, a cura di F. Viola, Bologna, 2012, 142 ss.

²² Ho già avanzato tale proposta in L. D'ANDREA, *Diritto costituzionale e processi interculturali*, in AA.VV., *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, II, Milano, 2010, 144 ss. In un ordine di idee non distante mi sembra collocarsi A. RUGGERI, il quale da tempo (ed in molteplici luoghi, a partire da *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo intercontinentale*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2001, 544 ss.) discorre di un "ordine intercostituzionale"; in *Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l'Europa unita*, in P. COSTANZO – L. MEZZETTI, - A. RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, cit., 16, lo stesso A. sostiene che "lo scenario che va sempre più nitidamente delineandosi è quello di un ordine – potrebbe dirsi – 'intercostituzionale', nel quale cioè le Costituzioni, quale che sia l'ambito entro il quale si affermano e si fanno valere, si dispongono a farsi alimentare l'una dall'altra sullo specifico terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali".

soltanto la compresenza nell'ambito dello spazio costituzionale europeo di una pluralità di livelli (e di soggettività di natura costituzionale), ma anche (ed ancor di più) la fitta rete di relazioni tra gli stessi(le stesse) che del sistema europeo assicura la fisiologica dinamica, e che si pone come insostituibile elemento costitutivo di quelle diverse identità.